

Fibre artificiali vetrose

Alla famiglia delle fibre artificiali vetrose (FAV) appartengono centinaia di tipologie di prodotti ad alcuni dei quali, allo stato attuale delle conoscenze, sono stati applicati i criteri di classificazione della pericolosità per la salute umana stabiliti dalla normativa europea in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e miscele. Nello specifico, le lane minerali e le fibre ceramiche refrattarie compaiono nell'allegato VI del regolamento Ce n. 1272/2008 (regolamento Clp), modificato dal regolamento n. 790/2009/Ce. I criteri di classificazione europei tengono conto del diametro medio geometrico basato sulla lunghezza delle fibre e del tenore (contenuto percentuale in peso) degli ossidi alcalini e alcalino-terrosi. Per le lane minerali artificiali il regolamento Clp stabilisce la classificazione come agente cancerogeno di categoria 2 (H351: sospettato di provocare il cancro) mentre per le fibre ceramiche refrattarie come cancerogeno di categoria 1B (H350i: può provocare il cancro per inalazione). Inoltre, le fibre ceramiche compaiono anche alla voce 28 dell'allegato XVII del regolamento Ce n. 1907/2006 (regolamento Reach) in quanto classificate come cancerogene 1B se presenti in preparati (miscele) in concentrazioni pari o superiori a 0.1%.

Sono esentate dalla classificazione come cancerogeno (nota R) le fibre con diametro medio geometrico basato sulla lunghezza $> 6\mu$. Le fibre che presentano invece un diametro medio geometrico basato sulla lunghezza $\leq 6\mu$ sono classificate in base alla composizione chimica di ossidi alcalini e alcalino-terrosi. La misura del diametro geometrico medio delle fibre ponderato rispetto alla lunghezza delle fibre si effettua applicando il metodo A.22 descritto dal regolamento n. 761/2009/Ce.

Nel marzo del 2015 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha approvato il documento: "Le fibre artificiali vetrose (FAV): Linee guida per l'applicazione della normativa inerente ai rischi di esposizioni e le misure di prevenzione per la tutela della salute" avente la finalità di assicurare una corretta valutazione e consapevolezza dei rischi da parte di tutti i soggetti interessati (compresi gli utilizzatori finali) sia negli ambienti di lavoro che in quelli di vita, nonché di favorire l'adozione di misure di prevenzione adeguate alla tutela della salute, in linea con la vigente normativa. Le linee guida, aggiornate nel novembre del 2016, hanno come destinatari particolari, ma non esclusivi, i datori di lavoro e gli organi di vigilanza in quanto rappresentano un compendio di utili indicazioni in tema di FAV descrivendone le proprietà chimico-fisiche, le tipologie di utilizzo e i settori di impiego, le classificazioni di pericolo e gli aspetti normativi, i

metodi di analisi utili ai fini della classificazione, i profili, i livelli ed i limiti di esposizione negli ambienti di lavoro, gli effetti sulla salute e la gestione operativa dei rifiuti contenenti fibre minerali.

In riferimento agli aspetti sanitari ed assicurativi si registra che alcune tipologie di FAV compaiono nella lista delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 139 del testo unico 1124/1965. Tale articolo obbliga ogni medico, che ne riconosca l'esistenza, alla denuncia delle malattie professionali all'Ispettorato del lavoro competente per territorio, il quale ne trasmette copia all'Ufficio del medico provinciale. L'ultimo aggiornamento degli elenchi è contenuto nel decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 10 giugno 2014: l'allegato 1 al d.m. contiene 3 liste di malattie professionali la cui origine lavorativa è da ritenersi, rispettivamente, di elevata probabilità, di limitata probabilità e possibile.

La Tabella 1 riporta un estratto di tali liste riguardanti il fattore di rischio FAV.

| Tabella n. 1 | | Estratto dall'allegato 1 del d.m. 10 giugno 2014 |
|--------------|--|--|
| Agente | Malattia | |
| Lista I | Fibre minerali (lana di roccia e lana di scoria) Fibre vetrose Fibre lana di vetro | Tracheobronchite Tracheobronchite Dermatite irritativa da contatto |
| Lista II | | Nessuna voce |
| Lista III | Fibre ceramiche Fibre ceramiche refrattarie | Fibrosi polmonare Placche e/o ispessimenti della pleura Tumore del polmone |

Infine, il d.m. 9/4/2008, che ha aggiornato le Tabelle di malattie professionali dell'industria e dell'agricoltura, per le quali esiste la presunzione legale del rischio lavorativo, alla voce 73, per lavorazioni che espongono a fibre di vetro riporta la "Dermatite irritativa o mista" da denunciare obbligatoriamente quale malattia professionale.

Per ulteriori approfondimenti

- Regolamento n. 761/2009/Ce della Commissione del 23 luglio 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico, del regolamento (CE) n. 440/2008 che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach)

- Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano: "Le fibre artificiali vetrose (FAV): Linee guida per l'applicazione della normativa inerente ai rischi di esposizioni e le misure di prevenzione per la tutela della salute" edizione 2016 http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_055630_Rep.%20211%20%20CSR%20Punto%20%203%20odg.pdf

Data di chiusura del documento

Gennaio 2019

Conoscere il rischio

Nella sezione Conoscere il rischio del portale Inail, la Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione (Contarp) mette a disposizione prodotti e approfondimenti normativi e tecnici sul rischio professionale, come primo passo per la prevenzione di infortuni e malattie professionali e la protezione dei lavoratori. La Contarp è la struttura tecnica dell'Inail dedicata alla valutazione del rischio professionale e alla promozione di interventi di sostegno ad aziende e lavoratori in materia di prevenzione.

Per informazioni

contarp@inail.it